

STATUTO dell'Associazione IL MOSAICO Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci Il 20 settembre 1998

COSTITUZIONE

ART. 1

E' costituita con sede in Monte Porzio Catone, Via S. Antonino n°2, l'Associazione di volontariato di ispirazione cristiana denominata: "IL MOSAICO", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) qui di seguito denominata Organizzazione. L'Organizzazione è a tempo indeterminato.

SCOPI ASSOCIATIVI E MODALITA' OPERATIVE:

ART.2

L'Organizzazione, si ispira ai fini cristiani ed ecumenici, alla Spiritualità della Congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Betharram e ai valori della mutualità sociale. Fine della stessa è l'assistenza ai malati di AIDS, persone in HIV+ e alle loro famiglie, essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Per attuare il proprio scopo l'Organizzazione si propone di:

- garantire servizi di promozione, di consulenza, di sostegno e di assistenza alle persone, che versino in condizioni di grave disagio economico e sociale;
- rivolgere il proprio intervento verso le persone più deboli con finalità di socializzazione, di assistenza, di promozione e di formazione professionale per il loro inserimento e mantenimento nel mondo del lavoro e quello delle relazioni sociali;
- realizzare indagini, ricerche e studi sui bisogni e sui servizi esistenti sul territorio;

- organizzare e gestire corsi di formazione e di riqualificazione del personale impiegato o da impiegarsi nelle attività della Organizzazione stessa o di altre;
- lavorare in stretta collaborazione con le altre Organizzazioni di volontariato che, ispirandosi ai fini cristiani, alla spiritualità della Congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Betharram e ai valori della mutualità sociali sono presenti, a livello territoriale, partecipando ad un coordinamento nazionale;
- avvalersi del collegamento e della collaborazione con i servizi degli Enti locali e con quelli delle organizzazioni pubbliche e private esistenti sul territorio;
- collaborare all'elaborazione dei progetti ed allo sviluppo delle iniziative tese a migliorare i servizi in favore delle categorie interessate dal presente Statuto;
- stipulare convenzioni con organismi pubblici e/o privati, onde utilizzare provvidenze, finanziamenti ecc. per la realizzazione, l'ampliamento e il mantenimento dei servizi in cui l'Organizzazione opera;
- partecipare alla realizzazione di progetti internazionali anche in collaborazione con la Regione Lazio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dallo scopo istituzionale, riportate ai precedenti commi, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Tutti i Soci presentano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solidarietà. L'Organizzazione, qualora se ne presenti la necessità, si riserva di assumere lavoratori dipendenti e di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ai fini del raggiungimento degli scopi sociali rispettando i vincoli della normativa vigente.

COORDINAMENTO NAZIONALE

Art. 3

L'Organizzazione elegge autonomamente le proprie cariche associative e sempre in completa autonomia espleta la gestione economica e tutti gli adempimenti che concernono il corretto funzionamento della Organizzazione ma si impegna a partecipare ad un coordinamento nazionale delle Organizzazioni aventi

gli scopi associativi e le medesime ispirazioni riportate nell'Art. 2.

I SOCI

ART. 4

Il numero dei Soci è illimitato. Sono Soci fondatori le persone intervenute all'Atto costitutivo. Possono diventare Soci Ordinari persone fisiche, anche cittadini comunitari ed extracomunitari, e giuridiche, comunque costituite, che condividono le finalità statutarie e intendono concorrere allo svolgimento delle attività e degli scopi contenuti all'ART. 2. Divengono Soci Onorari coloro che, sono nominati dalla Giunta Esecutiva per significativi meriti nei confronti dell'Organizzazione e della comunità sociale, liberi restando dagli obblighi associativi stabiliti dallo Statuto.

IMPEGNI E DIRITTI DEI SOCI ORDINARI

ART. 5

I Soci si impegnano alle prestazioni gratuite e volontarie a partecipare all'Assemblea dei Soci, ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le delibere degli Organi Sociali competenti. Hanno l'obbligo di mantenere un comportamento corretto all'interno e all'esterno dell'Organizzazione, conforme al fine solidaristico della stessa e che non ne comprometta il buon nome.

I Soci hanno diritto:

- di accedere alle strutture dell'Organizzazione;
- di essere informati sulle attività e progetti;
- di proporre e promuovere attività e progetti innovativi;
- di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;
- di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e i libri contabili;
- di essere rimborsati per le spese sostenute per conto dell'Organizzazione ed autorizzate come da regolamento;
- di partecipare al piano di formazione e di aggiornamento deliberato annualmente dall'assemblea.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

MODALITÀ' DI ADESIONE

ART. 6

Chiunque voglia diventare socio deve presentare domanda alla Giunta Esecutiva.

Le persone giuridiche devono indicare la denominazione, la sede, la durata, l'oggetto sociale dell'attività, la qualifica di colui che sottoscrive la domanda; e debbono dare in visione copia della delibera emessa dall'organo competente. Sull'accoglimento della domanda decide con provvedimento motivato, entro sessanta giorni, la Giunta Esecutiva, approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti. In caso di parere negativo l'aspirante Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal responso.

RECESSO

ART. 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l'aderente:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

ESCLUSIONE

ART. 8

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può essere escluso l'aderente:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Organizzazione, oppure fomenti dissidi fra i soci;
- che svolga attività in contrasto con quelle dell'Organizzazione;
- che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Organizzazione;
- che non sia in regola con il pagamento della quota da due anni.

In ogni caso i Soci hanno diritto di ricorrere contro il provvedimento di esclusione, deliberato dalla Giunta Esecutiva a maggioranza dei due terzi dei componenti, al Collegio dei Proibiviri entro trenta giorni dall'invio della comunicazione a mezzo raccomandata.

PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 9

Il patrimonio è costituito :

- dalle entrate costituite dalle quote associative il cui ammontare viene stabilito dall'Assemblea, su proposta della giunta esecutiva;
- da contributi e convenzioni con privati e con Enti pubblici;
- da donazioni e lasciti, dopo delibera conforme della Giunta Esecutiva;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
- da beni mobili e immobili a qualunque titolo pervenuti all'Organizzazione e destinati al raggiungimento degli scopi sociali;
- da contributi da organi dell'Unione Europea ed Organismi internazionali;
- da contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, destinati al sostegno di specifiche attività o progetti.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio si provvede alla redazione del bilancio, da parte della Giunta Esecutiva, previo esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza. I bilanci consuntivi e preventivi sono approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI SOCIALI

ART.10

Ferme restando la gratuità e l'elettività delle cariche sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;
- il collegio dei Proibiviri;
- il Revisore dei Conti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11

L'adesione all'Organizzazione comporta, per l'associato o partecipante maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della stessa.

L'Assemblea dei Soci è l'organo che esprime la volontà dell'Organizzazione; si riunisce in sedute ordinarie almeno una volta l'anno e straordinarie e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci, anche gli assenti e dissenzienti. Prima dell'inizio l'Assemblea elegge il presidente e il segretario.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria :

- l'approvazione del bilancio;
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione della Giunta Esecutiva;
- l'elezione del Collegio dei Proibiviri;
- la nomina del Revisore dei Conti;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni, proposti dalla Giunta Esecutiva;
- l'approvazione del programma annuale di attività dell'Organizzazione;
- l'approvazione delle modalità di partecipazione al Coordinamento e la discussione dei programmi annuali proposti dallo stesa;
- l'approvazione della partecipazione a progetti o attività di organismi internazionali;
- l'approvazione del piano annuale di formazione e aggiornamento dei volontari proposto dalla Giunta Esecutiva;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla questione associativa riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalle norme vigenti o sottoposti al suo esame dalla Giunta o dai Soci.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Organizzazione;
- sulla destinazione del patrimonio residuo.

ART.12

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci rappresentati. In entrambi i casi le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti (Art.21 c.c.).

L'Assemblea straordinaria, convocata per la modifica dello Statuto e/o dell'Atto Costitutivo, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, convocata per lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione dei beni, è validamente costituita quando ci sia la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati /Art. 21 c.c.).

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente. L'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda motivata da almeno 1/10 degli associati o dalla Giunta Esecutiva tutte le volte se ne ravveda la necessità (Art.20 c.c.).

ART. 13

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso, fatto pervenire a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per le adunanze. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno e l'ora, il luogo dell'adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione. Ciascun socio, sia esso persona giuridica o fisica, ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del contributo annuo versato.

I soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Ogni aderente delegato può esprimere sino a un massimo di 3 (tre) voti in delega.

Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti gli associati siano essi assenti o dissenzienti. Di ogni riunione viene redatto il verbale a cura del segretario, che viene sottoscritto da presidente.

LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 14

La Giunta Esecutiva è composta da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri compreso il Presidente.

Il Presidente ed i membri della Giunta Esecutiva saranno eletti dall'Assemblea dei soci.

La Giunta esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi e delibera su tutte le attività da svolgersi; può invitare alle sue riunioni altre persone ma soltanto per fini consultivi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per due altri trienni.

In caso di dimissione, a qualsiasi titolo di uno dei componenti della Giunta Esecutiva, subentra nella carica il primo dei non eletti con la ratifica alla prima Assemblea utile.

Compiti della Giunta Esecutiva sono:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione;
- proporre il programma annuale di attività dell'organizzazione;
- stabilire la quota associativa;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- nominare il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario;
- deliberare sulle domande di ammissione, di recesso e sull'esclusione di Soci;
- proporre il piano di formazione e aggiornamento dei volontari;
- richiedere di convocare l'Assemblea;
- deliberare su tutto quanto demandato dall'Assemblea e dalla normativa vigente.

IL PRESIDENTE

ART. 15

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile, rappresenta l'Organizzazione, presiede la Giunta esecutiva e convoca l'Assemblea; nei casi di urgenza può agire con i poteri della Giunta e disporre di erogazioni di carattere straordinario, rendendo conto alla Giunta nella prima riunione successiva. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione; può inoltre compiere ogni

operazione bancaria per conto dell'Organizzazione stessa.

Compiti del Presidente sono anche:

dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;

tenere, presso la Sede sociale, i libri verbali che i Soci possono consultare se ne fanno richiesta;

In caso di assenza, dimissioni o impedimento del Presidente le funzioni di cui sopra sono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni del Presidente si procederà alla convocazione dell'Assemblea ordinaria di tutti i Soci entro 30 giorni. Il Presidente decade dalle sue funzioni nel caso in cui gli altri quattro membri della Giunta rassegnino le proprie dimissioni.

IL REVISORE DEI CONTI

ART. 16

Il Revisore dei Conti può anche non essere un Socio dell'Organizzazione. E' nominato dall'Assemblea dei Soci per una durata di 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dovrà controllare la corretta e regolare tenuta della contabilità e la corretta formazione del bilancio di esercizio. Potrà procedere in qualsiasi momento a compiere atti di ispezione e richiedere informazioni sulle operazioni e gli atti di gestione.

Il Revisore dei Conti redige una relazione da accompagnare al bilancio dell'esercizio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 17

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi, più 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per due altri trienni. Il Collegio dei Probiviri ha funzione arbitrale: suo compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all'Organizzazione o in occasione di episodi che possano turbare la vita dell'Organizzazione stessa o offuscarne il nome. Il Collegio funziona con poteri di amichevole compositore, decide ex bono et aequo, e, con apposite relazioni scritte richiama organi e singoli associati ai loro doveri; può proporre alla Giunta Esecutiva sia di escludere i

Soci nei casi previsti dall'Art. 8 sia di rifiutare la richiesta di ammissione di nuovi soci.

Il Collegio dei Probiviri delibera in merito al ricorso dei Soci colpiti da provvedimento di esclusione o dei Soci non ammessi.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Organizzazione dovrà essere disciplinato da un regolamento interno proposto dalla Giunta Esecutiva e approvato dall'Assemblea.

L'Organizzazione si scioglie nel ricorrere delle circostanze previste dall'Art. 27 del Codice Civile. In caso di scioglimento dell'Organizzazione deliberato dall'Assemblea straordinaria come indicato all'Art.11, per qualsiasi causa verificatasi, il patrimonio, che residua dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, su delibera dell'Assemblea, ad altre Onlus, di volontariato operanti in identico o analogo settore, o aventi fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono i principi dell'ordinamento giuridico italiano e la normativa vigente.